



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 33/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Stefano Grossi, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza del **12 marzo 2024**, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 20563/C** del Registro di Segreteria, proposto dalla sig.ra **OMISSIS**, nata a **OMISSIS** elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. **Danilo Colavincenzo** (c.f. **CLVDNL74T19D643Q**), Pec: avvdanilocolavincenzo@pec.ordineavvocaticieti.it,

CONTRO

- **I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**, (c.f. **80078750587**)

Sede di Pescara in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla Via Paolucci n. 35, rappresentato e difeso, dagli avv.ti **Roberta Del Sordo** (c.f. **DLSRBRT66E55L103K**), Pec: avv.roberta.delsordo@postacert.inps.gov.it e **Armando Gambino** (c.f. **GMBRND67B03G482U**), Pec: avv.armando.gambino@postacert.inps.gov.it;

- **INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**, (c.f. **80078750587**) con sede in Roma alla via **Ciro il Grande** n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. **Emanuela Capannolo** (c.f. **CPNMNL67E42A345R**), Pec: avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it,

e con il suddetto difensore elettivamente domiciliati in L'Aquila in via dei giardini,
n. 2 presso l'Avvocatura dell'Istituto,

PER

la riassunzione del giudizio di II grado n. **OMISSIS**/2021 R.G., Sezione lavoro e previdenza, della Corte d'Appello di L'Aquila, definito con la sentenza n. **OMISSIS**/2022 del **OMISSIS**/2022, con la quale i giudici di secondo grado hanno dichiarato il difetto di giurisdizione ordinario in favore della Corte dei conti.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso in riassunzione la ricorrente ha chiesto a questo Giudice di: 1) accertare e dichiarare il suo diritto alla maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della L. 448/2001 della pensione di reversibilità n. **OMISSIS** con decorrenza dal mese di agosto 2011 compreso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 2) conseguentemente, di condannare l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere, in favore della stessa, la maggiorazione dovuta sulla predetta pensione con decorrenza da agosto 2011, oltre interessi e rivalutazione monetaria, detratta dall'intero importo dovuto la minor somma versata a tale titolo, pari ad € 8.904,23; 3) di accertare e dichiarare il suo diritto alla maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della L. 448/2001 relativa all'anno 2016 pari ad € 1.779,93 o alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; per l'effetto, condannare l'INPS a corrisponderle, a titolo di maggiorazione sociale per l'anno 2016, la somma di € 1.779,93 o alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 4) di accertare e dichiarare il suo diritto alla maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della L. 448/2001 relativa all'anno

2017 pari ad € 1.779,83 o alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e che tale somma è stata già corrisposta dall'INPS alla ricorrente con il cedolino di maggio 2021 in esecuzione della sentenza di primo grado n **OMISSIS**/2021; 5) di accertare e dichiarare il suo diritto alla maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della L. 448/2001 relativa all'anno 2018, pari ad € 1.786,61 o alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Per l'effetto, condannare l'INPS alla corresponsione, in favore della stessa, della somma di € 1.786,61 a titolo di maggiorazione sociale per l'anno 2018, o alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 6) di accertare e dichiarare il suo diritto alla maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della L. 448/2001 relativa all'anno 2019, pari ad € 1.780,22 o alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Per l'effetto, condannare l'INPS alla corresponsione, in favore della stessa, della somma di € 1.780,22 a titolo di maggiorazione sociale per l'anno 2019 o alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 7) di accertare e dichiarare il suo diritto alla maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della L. 448/2001 relativa all'anno 2020, pari ad € 1.786,98 o alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Per l'effetto, condannare l'INPS alla corresponsione, in favore della stessa, della somma di € 1.786,98 a titolo di maggiorazione sociale per l'anno 2020, o alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; condannare l'INPS al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.

2. Con memoria di costituzione, depositata l'8 settembre 2023, l'INPS, dando atto di aver provveduto a rideterminare il trattamento pensionistico di reversibilità della ricorrente, ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.

3. In corso di causa, l'Inps ha dichiarato di aver operato la revisione della pensione di reversibilità della ricorrente che, in data 01/07/2015, aveva presentato istanza per la maggiorazione c.d. "al milione", prevista dalla legge 448/2001, a decorrere dal 01/08/2011.

In accoglimento di detta istanza, alla ricorrente è stata attribuita la richiesta maggiorazione in data 18/04/2016 con corresponsione di un importo arretrato di **€ 8.904,23**, fatto pacifico e non contestato, in quanto espressamente ammesso dalla ricorrente.

A seguito di domanda della 14^a mensilità del 19.10.2017, a dicembre 2017, sono stati concessi, nei limiti della prescrizione quinquennale, gli arretrati per il periodo 2012 – 2015 per la comunicazione dei redditi solo fino al 2015. Gli arretrati sono stati riscossi a febbraio 2018, come si evincerebbe dal cedolino di febbraio 2018, che riporta il pagamento del rateo di pensione di febbraio 2018 di € 506,93 e di "Arretrati netto A.P." di € 1.330,00.

Successivamente, poiché perveniva una disposizione di pagamento da sentenza n. **OMISSIS**/2020, è stato concesso l'incremento per il 2017 per € 1.779,93.

Infine, a seguito della presentazione di una domanda di ricostituzione, datata 30/05/2022, nella quale si richiedeva a) la maggiorazione sociale dal 01/06/2017 e b) la quattordicesima dall'anno 2022, l'Inps accertava che la quattordicesima era stata percepita fino al 2022 e l'incremento alla maggiorazione sociale solamente fino al 2017, e, pertanto provvedeva a liquidare l'incremento alla maggiorazione

sociale per gli anni dal 2018 al 2022.

Gli arretrati riferiti alla maggiorazione sociale sono stati riscossi con il rateo di pensione di gennaio 2023. Dal suddetto cedolino di gennaio 2023 risulta, infatti, il pagamento del rateo di gennaio 2023 per € 563,17 e di arretrati per maggiorazione per gli anni passati fino al 2022, (indicati come “Arretrati netto A.P.”) per € 6.664,96 per un totale di € 7.225,35.

L'Istituto ha dichiarato che la maggiorazione per l'anno 2023 sarà, invece, elaborata nel momento in cui la ricorrente provvederà a comunicare la situazione reddituale a consuntivo.

4. Nel corso della discussione del giudizio del 19 settembre 2023 la parte ricorrente, pur avendo dato atto degli adeguamenti corrisposti dall'Inps per le annualità 2017- 2022, riscontrando il mancato adeguamento per l'anno 2016, ha insistito per l'accoglimento del ricorso relativamente alla suddetta annualità. La parte resistente, nell'impossibilità di effettuare una puntuale verifica di tutte le somme corrisposte, ha chiesto a questo Giudice di disporre un breve rinvio della trattazione della causa per effettuare le dovute e rituali verifiche proprio in relazione all'applicazione della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della L. 448/2001 della pensione di reversibilità per l'anno 2016;

5. Con ordinanza ***n.15/2023***, questo Giudice ha rinviato all'udienza del 17 ottobre 2023 per consentire all'Istituto resistente di eseguire i dovuti accertamenti in ordine all'applicazione dell'assegno di maggiorazione sociale sulla pensione di reversibilità della ricorrente per l'anno 2016.

6. Nel corso dell'udienza del 17 ottobre 2023, l'INPS, nel ribadire di aver regolarmente adempiuto, ha sostenuto, relativamente all'annualità 2016, che, agli atti dell'Istituto, non sarebbe presente la richiesta/comunicazione della ricorrente

relativa alla sua situazione reddituale per la corresponsione dell'assegno in questione per l'annualità 2016.

7. Con ulteriore ordinanza **19/2023**, questo Giudice ha disposto che la ricorrente provvedesse al deposito della documentazione personale in suo possesso, inoltrata all'INPS, per la richiesta di liquidazione dell'assegno di maggiorazione sociale sulla pensione di reversibilità goduta per l'annualità 2016, come dichiarato nel suo ricorso del 30/09/2017 ed inoltrato al Comitato Provinciale INPS.

8. In data 23 gennaio 2024 la ricorrente, a mezzo del proprio legale, avv. Colavincenzo, ha provveduto a depositare presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale la comunicazione dei redditi presentata all'INPS relativa all'anno 2016.

9. Con note autorizzate del 1° marzo 2024 l'avv. Colavincenzo ha chiesto la parziale cessazione della materia del contendere in relazione al diritto della ricorrente al riconoscimento della maggiorazione sociale dal 2018 al 2022. Ha sostenuto che la ricorrente ha preso atto del pagamento da parte dell'INPS dell'incremento alla maggiorazione sociale per gli anni dal **2018 al 2022**. La ricorrente ha insistito affinché sia riconosciuto il suo diritto alla maggiorazione sociale prevista *ex art.* 38 L. 448/2021 per l'anno 2016 in quanto, l'INPS avrebbe dichiarato che l'importo di € 1.330,00 corrisposto nel 2018 non attiene alla maggiorazione sociale, bensì alla quattordicesima. Ha insistito per la condanna alle spese di lite a carico della parte resistente.

10. Non essendo pervenute altre istanze o note scritte, così ricostruito succintamente lo stato degli atti, il 12 marzo 2024, con l'assistenza del segretario d'udienza sig.ra Giuliana Di Vincenzo, presente il ricorrente, a mezzo dell'avv. Romeo Prosciutti delegato dall'avvocato Colavincenzo, che ha insistito per

l'accoglimento delle conclusioni contenute nel proprio ricorso introduttivo, presente l'avv. Capannolo, per l'Istituto resistente, che si è rimessa alle valutazioni di questo giudice, la causa è stata trattata, con deposito della presente sentenza in Segreteria;

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della legge n. 448/2001. Dispone tale norma che: "A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a **€ 516,46** euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni; b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153".

A tal fine, la norma fissa una serie di requisiti anagrafici e reddituali:

a) requisito anagrafico (70 anni d'età). L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio;

b) requisito reddituale, previsto dall'art. 38, co. 5, L. 448/2001, secondo il quale il reddito annuo del richiedente deve essere inferiore a € 6.713,98. Per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura

pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del

Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.

L'Istituto di Previdenza, nella sua memoria del 8 settembre 2023, ha comunicato di aver corrisposto, sussistendo per la ricorrente i requisiti previsti per legge, la maggiorazione c.d. "*al milione*", prevista dalla legge 448/2001, a decorrere dal 01/08/2011 e di aver successivamente disposto tutti gli arretrati dovuti. A tal fine ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese, dando atto del pagamento delle somme richieste. Relativamente a tale richiesta, la parte ricorrente ha preso atto del pagamento da parte dell'INPS dell'incremento alla maggiorazione sociale per gli anni dal 2018 al 2022 e ha chiesto la parziale cessazione della materia del contendere, aderendo parzialmente alla richiesta dell'Istituto.

Sussistono, dunque, a parere di questo Giudice, i presupposti perché venga dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alla corresponsione della maggiorazione c.d. "*al milione*", prevista dalla legge 448/2001, relativamente agli anni 2018-2022.

Relativamente all'annualità 2016, questo Giudice ritiene che sussistano i requisiti per la corresponsione dell'assegno di maggiorazione sociale, ex art. 38 della legge n. 448/2001, in quanto risulta che la ricorrente avrebbe compiuto i 65 anni in data 11.07.2011, età anagrafica necessaria alla maturazione dell'assegno, come specificato dalla circolare Inps n. 17 del 16.01.2002, e il suo reddito risulta pari a € 6.518,36, inferiore di € 1.779,93 al limite reddituale previsto per lo stesso anno in € 8.298,29, regolarmente comunicato all'Istituto previdenziale.

Ne consegue che la Sig.ra OMISSIS ha diritto alla maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della L. 448/2001 relativa all'anno 2016 pari ad € 1.779,93, oltre

interessi legali e rivalutazione monetaria.

Con riferimento alle spese di lite, sulla base del principio della soccombenza virtuale, l'Inps deve essere condannato al pagamento delle spese di lite. Infatti, l'Istituto ha riconosciuto la fondatezza della pretesa solo in seguito alle iniziative giudiziali della ricorrente.

Tenuto conto del valore e della complessità della controversia, nonché delle fasi in cui si è svolto il giudizio, le spese di lite si liquidano in via forfettaria in **€ 500,00** (cinquecento/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c. g. c., con pronuncia definitiva:

- dichiara cessata la materia del contendere in relazione al diritto della ricorrente al riconoscimento della maggiorazione sociale dal 2018 al 2022;

- accoglie il ricorso relativamente all'annualità 2016 e accerta il diritto della ricorrente alla maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della L. 448/2001 pari ad **€ 1.779,93** e per l'effetto, condanna l'INPS a corrispondere alla Sig.ra **OMISSIS.**, a titolo di maggiorazione sociale per l'anno 2016, la somma di **€ 1779,93**, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

- condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Così deciso, all'esito della Camera di consiglio del 12 marzo 2024.

Depositata in segreteria il 18/03/2024.

Il Giudice

